

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

N.	Richiedente	Area Tematica	Quesito	Risposta MASE
1	Valle D'Aosta	Impianti addizionali asserviti (art. 5)	<i>All'art. 5, alla lettera m) si dice che non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta dagli impianti addizionali asserviti. Si deve intendere che può essere ceduta alla rete a titolo gratuito?</i>	Cfr. FAQ MASE n. 1 "La misura considera ammissibili esclusivamente gli impianti addizionali asserviti, intendendo con impianti "asserviti" quanto previsto dal comma 1, lettera o) dell'articolo 1 del medesimo Allegato 1. Conseguentemente, l'articolo 5, comma 2, lettera m), dell'Allegato 1 del decreto del direttore ha introdotto uno specifico vincolo per cui "non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti". Detta disposizione non definisce una procedura specifica, pertanto il Soggetto proponente può optare sia per soluzioni tecniche che non prevedono la connessione dell'impianto da fonti rinnovabili con la rete elettrica, sia per altre soluzioni, purché sia dimostrato che l'impianto non sia finalizzato alla vendita di energia, ovvero sia finalizzato alla produzione di idrogeno e l'impianto stesso o l'energia prodotta non ricevano incentivi di altra natura. Si ricorda infine che detta condizione deve emergere anche dall'analisi energetica dell'intero progetto, che deve essere effettuata con riferimento alla documentazione tecnica di cui all'Appendice A al citato Allegato 1."
2	Valle D'Aosta	Impianti addizionali asserviti (art. 5)	<i>Con riferimento all'Avviso si chiede se l'energia prodotta dal nuovo impianto addizionale asservito e non consumata dall'impianto di produzione di idrogeno può essere condivisa all'interno di una comunità energetica rinnovabile, ricadendo così all'interno dell'energia elettrica immessa ai fini della condivisione secondo la definizione fornita da ARERA all'interno del TIAD.</i>	No. Cfr. FAQ MASE n. 1 (supra)
3	Lazio	Soggetti beneficiari	<i>In relazione all'articolo 4 del bando, che adotta una nozione restrittiva di soggetti che possono partecipare allo stesso, si prega di poter chiarire che, è ammessa la partecipazione, in raggruppamento con imprese, anche di università ed enti pubblici di ricerca, nei limiti delle funzioni di supporto scientifico e nel rispetto dei rispettivi atti ordinamentali e statuti. Ciò anche in ossequio al diritto UE e al codice appalti pubblici (d. lgs. 50/2016 - anche applicabile al presente bando) che consente la partecipazione ad ogni operatore economico, come di seguito definito: «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;</i>	L'articolo 5 del DM 21 ottobre 2022, n. 463, definisce l'ambito soggettivo della misura, limitandolo alle "imprese che sostengono le spese di investimento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6". Il decreto dirigenziale 23 dicembre 2022, n. 427, nel recepire la citata disposizione conferma quanto da questa prevista, circoscrivendo il perimetro soggettivo alle sole imprese; ciò in coerenza anche con la tipologia di progetti ammissibili connessi alla produzione di idrogeno rinnovabile e non anche alla ricerca.

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

4	Sicilia	Costi ammissibili / agevolazioni (art. 7)	<p>Gli impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori sono ammissibili alle agevolazioni. Secondo l'art. n.5 comma 2 lettera e), se tali impianti addizionali asserviti ricadono in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del DL gennaio 2012 n. 1; si chiede:</p> <p>1.1 Rappresenta questo un vincolo per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente bando? In altre parole, rispettando tutti gli altri criteri stabiliti, è possibile inserire tra i costi ammissibili quelli per l'acquisto dei macchinari funzionali alla realizzazione dell'impianto addizionale asservito ubicato in area agricola?</p> <p>1.2 In caso di risposta negativa al punto 1.1, se l'impianto addizionale asservito è in zona agricola, si può comunque richiedere l'incentivo solo per l'elettrolizzatore? Se esiste un impianto FER già costruito, si conferma che non è possibile ricevere l'incentivo neanche per l'elettrolizzatore in quanto non rappresenterebbe un impianto addizionale?</p>	<p>Rispetto al quesito 1.1: gli impianti addizionali da realizzare su area agricola possono essere incentivati solo se rispettano le previsioni di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021.</p> <p>Rispetto al quesito 1.2: come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto dirigenziale 23 dicembre 2022, n. 427, gli interventi ammissibili devono prevedere l'installazione (1) sia di elettrolizzatori, (2) che di impianti addizionali asserviti. Nel caso prospettato, pertanto, non è possibile installare il solo elettrolizzatore senza impianti addizionali asserviti</p>
5	Sicilia	Impianti addizionali asserviti (art. 5)	<p>Secondo l'art. n.5 comma 2 lettera m) non è ammessa l'immissione in rete per finalità di vendita dell'energia prodotta dagli impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori; considerato che esisterà un surplus fisiologico di energia rinnovabile prodotta al netto del consumo dell'elettrolizzatore, anche prevedendo sistemi di accumulo elettrici, si chiede: 2.1 Questo surplus di energia non potrà essere venduto in rete neanche se rappresenta una quota marginale del totale dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile?</p>	Cfr. FAQ MASE n. 1 (<i>supra</i>)
6	Sicilia	Area industriale dismessa (art. 6)	<p>L'area industriale dismessa viene definita come zona territoriale omogenea di tipo D (industriale) già destinata ad attività di tipo industriale, cessata alla data di pubblicazione dell'Avviso (da parte della Regione). Si chiede se: Aree individuate come industriali su cui non c'è stata mai un'attività industriale, in cui però ci sono degli edifici in stato di abbandono, non sono considerabile come area idonea? Tra la documentazione tecnica da presentare, un documento della camera di commercio ed una relazione tecnica attestante lo stato di abbandono dei luoghi sarebbero sufficienti come documentazione idonea per dimostrare che l'area è dismessa?</p>	<p>Cfr. FAQ MASE n. 2</p> <p>“Premesso che le Regioni o Province autonome possono fornire una definizione di "area industriale dismessa" differente rispetto a quella di cui al citato articolo 1, lettera a) nei propri Avvisi pubblici, con riferimento a quanto previsto dal decreto direttoriale 427/2022, si rappresenta che rientrano tra i siti ammissibili per la produzione di idrogeno rinnovabile tutti quelli che rispettano la definizione di area industriale dismessa, di cui al citato articolo 1, lettera a), ovvero i siti che rispettano congiuntamente le seguenti due condizioni:</p> <p>1) ricadere "in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale";</p> <p>2) essere un'attività industriale cessata "o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1". "La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata".</p> <p>La mancanza di uno dei due requisiti non qualifica il sito come "area industriale dismessa".</p> <p>A riguardo, tra la documentazione da presentare, come previsto</p>

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

				dall'Appendice A al citato decreto direttoriale, devono essere presenti il "certificato di destinazione urbanistica del sito" e "idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile area industriale dismessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente". Infine, si rappresenta che i siti per la realizzazione degli interventi di produzione di idrogeno rinnovabile dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale."
7	Sicilia	Area industriale dismessa (art. 6)	E' possibile considerare "area industriale dismessa" una cava dismessa?	Cfr. FAQ MASE n. 2 (<i>supra</i>)
8	Puglia	Area industriale dismessa (art. 6)	Con riferimento all'avviso pubblico di cui alla determina n. 1064 del 30.12.2022 desidero ricevere chiarimenti circa la definizione richiamata nel Bando di aree industriali dismesse e, in particolare, se le cave dismesse rientrano in tale definizione ai fini dei requisiti richiesti dall'avviso in oggetto.	Cfr. FAQ MASE n. 2 (<i>supra</i>)
9	Puglia	Idrogeno rinnovabile/verde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si chiede di conoscere se la misura M2C21.3 del PNRR possa essere usata per la produzione di Metanolo rinnovabile in Aree Industriali dismesse, ovvero di Metanolo Verde + Idrogeno Verde. 2. Si chiede di sapere se il prodotto Idrogeno Verde possa essere miscelato con CH4 o se esistano particolari % di ammissibilità al blending. 3. Si chiede di sapere se le spese ammissibili contemplano anche l'acquisto/noleggiate di veicoli FCEV ovvero di veicoli a combustione interna (ICE). 	Rispetto ai quesiti 1 e 2 si concorda con le risposte predisposte dalla Regione. Rispetto al quesito 3, cfr. FAQ MASE n. 3 "No, nessuno dei costi indicati rientra tra quelli ammissibili ai sensi del citato articolo 7"
10	Puglia	Requisiti elettrolizzatori (art. 5)	La presente per richiedere un chiarimento in merito all'art. 5 comma 2 – f del Bando Hydrogen Valley della Regione Puglia. Il punto, in merito ai requisiti necessari per l'ammissibilità degli interventi, afferma quanto segue: "prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW . La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore". Questo significa che è possibile richiedere l'agevolazione per l'installazione di più elettrolizzatori di potenza 10 MW? E' ritenuto ammissibile, ad esempio, un intervento che preveda l'installazione di N° 5 elettrolizzatori di potenza 10 MW ciascuno per una potenza complessiva di 50 MW?	Il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) è riferito alla potenza dell'elettrolizzatore. La potenza massima indicata di 10 MW deve essere intesa come potenza complessiva per singolo progetto. Si precisa, inoltre, che non è possibile suddividere artificialmente un progetto che prevede una potenza complessiva degli elettrolizzatori superiore a 10 MW, in diversi impianti che rispettano i limiti di cui al richiamato articolo 5, comma 2, lettera f).

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

11	Puglia	Area industriale dismessa (art. 6)	Con riferimento all'Art. 1, comma 1 lettera a), sono considerate aree industriali dismesse le aree ricadenti in Area SIN Taranto?	La domanda non è di competenza del MASE. In termini generali, cfr. FAQ MASE n. 2
12	Puglia	Soggetti beneficiari (art. 10)	Con riferimento all'Art. 10, comma 3, è possibile che partecipino due imprese in maniera indipendente se appartenenti al 100% allo stesso gruppo?	Cfr. FAQ MASE n.10 "Sì, due imprese appartenenti al 100% allo stesso gruppo possono partecipare in maniera indipendente a due distinti progetti"
13	Puglia	Impianti addizionali asserviti (art. 5)	Con riferimento all'Art. 5, comma 2, lettera m), con il divieto per gli impianti addizionali asserviti di vendere energia alla rete è esclusa anche la possibilità di cedere l'energia ad un utilizzatore finale per mezzo di un contratto di cessione di energia privato tra le parti (e.g. PPA)?	Sì, è vietato. Cfr. FAQ MASE n. 1 (supra)
14	Puglia	Impianti addizionali asserviti (art. 5)	Sempre con riferimento all'Art. 5, comma 2, lettera m) e all'Art. 7, comma 3 lettera d) è possibile prevedere la costruzione di un impianto da energia rinnovabile adiacente a quello che serve l'impianto di produzione di Idrogeno. A titolo puramente esemplificativo, è possibile realizzare un impianto fotovoltaico da 18 mw in cui 8 asserviti alla produzione di idrogeno e rientranti nelle spese ammissibili dal finanziamento e 10 mw finanziati direttamente dal proponente con immissione nella rete elettrica .	No, è vietato. Cfr. FAQ MASE n. 1 (supra)

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

15	Puglia	Risorse d'acqua (art. 6) / Immissione rete gas	<p>Con riferimento all'Art. 6, comma 1 lettera f:</p> <p>o Per quanto riguarda le risorse d'acqua adeguate è richiesto al proponente di presentare un accordo preliminare di approvvigionamento dell'acqua necessaria?</p> <p>o Per quanto riguarda la connessione alla rete di distribuzione del gas, è questa condizione motivo di esclusione anche qualora il piano industriale di produzione dell'idrogeno non preveda l'immissione nella rete del gas ma si concentri piuttosto sulla cessione dello stesso ad altri utilizzatori dell'area?</p>	<p>Rispetto al primo quesito, non risulta necessario un contratto di approvvigionamento dell'acqua.</p> <p>Rispetto al secondo quesito, quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f) rappresenta un vincolo di ammissibilità da rispettare in tutti i casi.</p>
15bis	Sardegna	Varie	<p>È possibile utilizzare gli esperti PNRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella Commissione di valutazione; - come istruttori nella fase di controllo di primo livello. 	<p>Anche a seguito di confronto con l'Unità di Missione PNRR del DFP, si evidenzia che le modalità di impiego degli esperti della M1C1 sub investimento 2.2.1 nella Commissione di valutazione e come istruttori nella fase di controllo di primo livello, siano incompatibili con le finalità ed i contenuti della misura. In base alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono, infatti, escluse le spese per attività di assistenza tecnica intese come «azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti» (in particolare preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione) e per l'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle amministrazioni titolari di interventi (attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi)</p>
16	Friuli	Aiuti di Stato	<p>sono a richiederle cortesemente di contattare il MASE al fine di ottenere il Codice CAR (Codice identificativo della Misura assegnato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato).</p> <p>Tale codice è necessario per inserire, nel citato RNA, il Bando stesso al fine di ottenere il Codice COR (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la registrazione di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti ("Codice Concessione RNA")).</p> <p>Il MASE si era espresso, tra le varie FAQ cui ha dato risposta alle Regioni nelle ultime interlocuzioni con il Coordinamento, ad inviargli per tempo, ovviamente, ad approvazione della notifica di dell'Aiuto fatta dal Ministero alla Commissione UE [FAQ - Risposta MASE: Il CAR, unico per l'aiuto in questione, è staccato dal MASE; le regioni, in qualità di uffici gestori del RNA, emettono i COR sui singoli investimenti.].</p> <p>Potrebbe essere utile chiedere al MASE di avere anche gli estremi della notifica SANI in modo da poter interrogare il sistema in modo autonomo.</p>	<p>Cfr. FAQ MASE n.11</p> <p>Si conferma che l'Autorità responsabile del regime di aiuti oggetto di notifica alla CE è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e che i soggetti concedenti sono le singole Regioni/Province autonome. Nei prossimi giorni il MASE procederà a registrare il regime di aiuti su RNA con contestuale rilascio del codice identificativo della misura "Codice Aiuto RNA – CAR" e a richiedere alle singole Regioni/Province autonome delle informazioni al fine di poter creare, sul predetto RNA, nell'ambito della misura in questione, degli Uffici Gestori Pubblici Esterni, uno per ogni Regione/Province autonoma, nell'ambito dei quali registrare poi i singoli bandi. Si rammenta che, a prescindere dalla gestione dei flussi finanziari in modalità accentrata o decentrata, sarà poi sempre competenza delle Regioni/Province autonome la registrazione dei singoli aiuti individuali su RNA (la registrazione degli stessi è certificata dal Registro mediante l'attribuzione di un codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR") e di eventuali variazioni (per ciascuna variazione il Registro rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR). Per ogni chiarimento in merito ai codici COR e COVAR si rinvia al DM MISE 31 maggio 2017, n. 115 recante il regolamento RNA alle FAQ e Guide operative pubblicate sul sito https://www.rna.gov.it/</p>

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

17	Lombardia	Aiuti di Stato	<p>In relazione allo schema di Accordo MASE-REGIONI per l'attuazione del bando Idrogeno, riteniamo necessario che venga specificato il soggetto competente alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti</p> <p>Essendo in capo al MASE la competenza per la notifica della misura alla Commissione, riteniamo che debba essere lo stesso Ministero a registrare il CAR, mentre alle Regioni dovrebbe competere la registrazione dei singoli contributi (COR). Tuttavia, essendo previste le opzioni di gestione dei flussi finanziari in modalità accentrata o decentrata, è utile un chiarimento anche rispetto alle due diverse ipotesi, con inclusa la registrazione di eventuali COVAR</p>	Cfr. FAQ MASE n.11 (<i>supra</i>)
18	Valle D'Aosta	Costi ammissibili / agevolazioni (art. 7)	<p>Con riferimento alla domanda di agevolazione di cui all'appendice A.1 del Bando-tipo, nella sezione 8. denominata "COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO" vengono riportate due tabelle che il soggetto richiedente deve implementare riportando i costi ammissibili rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (elettrolizzatore e eventuali sistemi di accumulo) nella tabella nel paragrafo 8.1; - degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) (impianti aggiuntivi asserviti e eventuali sistemi di accumulo) nella tabella nel paragrafo 8.2. <p>Si chiede cortesemente di confermare se i limiti espressi in percentuale nelle righe delle tabelle debbano essere applicati al "totale" riportato nella tabella all'interno della quale è inserita la rispettiva voce oppure al "costo totale ammissibile" riportato nella tabella al paragrafo 8.3 della domanda. A tal proposito, l'art. 7, comma 1, del Bando-tipo sembrerebbe esplicitare che il limite dei costi ammissibili debba essere applicato sul totale dei costi ammissibili.</p> <p>Per maggior chiarezza, si riporta il seguente esempio: Tabella 8.1: Totale (A) elettrolizzatore: 2.000.000 euro Tabella 8.2: Totale (B) impianti FER: 1.000.000 euro Tabella 8.3: Totale (A+B): 3.000.000 euro</p> <p>La voce denominata "Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)" della tabella di cui alla sezione 8.1 e relativa ai costi dell'elettrolizzatore, può essere al massimo pari a 400.000 euro (percentuale applicata solo al "Totale (A)") o a 600.000 euro (percentuale applicata al "Totale (A+B)")? Nel caso in cui la percentuale venga applicata al totale (A+B), l'importo delle opere murarie e assimilate della tabella 8.2 deve essere valorizzato pari a zero? Ovviamente, le considerazioni di cui sopra si applicano anche per i costi informatici e di progettazione.</p>	<p>Si conferma che per le voci di spesa di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, dell'articolo 7, dell'Avviso pubblico, i limiti percentuali massimi devono essere calcolati rispetto al totale dei costi ammissibili della singola componente del progetto, pertanto rispetto al "Totale (A)" e al "Totale B", riportati rispettivamente nelle tabelle 8.1 e 8.2 dell'Appendice A.1, all'interno delle quali sono inserite le relative voci di spesa.</p> <p>Nell'esempio da Lei rappresentato, la voce denominata "Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)" può essere al massimo pari a 400.000 euro per la componente A "elettrolizzatori e eventuali sistemi di accumulo" e pari a 200.000 euro per componente di B "impianti aggiuntivi asserviti ed eventuali sistemi di accumulo". Il costo per le "Opere murarie e assimilate" non potrà, invece, essere pari a 600.000 euro su una sola delle due componenti.</p> <p>Le predette considerazioni si applicano anche alle altre voci di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7 dell'Avviso.</p>

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

19	Valle D'Aosta	Costi ammissibili	Come devono essere determinati i costi di cui alle tabelle 8.1 e 8.2 della domanda di agevolazione (Appendice A.1 dell'Avviso pubblico)?	<p>La FAQ 1 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>Per le voci di spesa di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, dell'articolo 7, dell'Avviso pubblico, i limiti percentuali massimi devono essere calcolati rispetto al totale dei costi ammissibili della singola componente del progetto, pertanto rispetto al "Totale (A)" e al "Totale B", riportati rispettivamente nelle tabelle 8.1 e 8.2 dell'Appendice A.1, all'interno delle quali sono inserite le relative voci di spesa.</i></p> <p><i>Ad esempio, considerando i seguenti importi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabella 8.1: Totale (A) elettrolizzatore: 2.000.000 euro • Tabella 8.2: Totale (B) impianti FER: 1.000.000 euro • Tabella 8.3: Totale (A+B): 3.000.000 euro <p><i>la voce denominata "Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)" può essere al massimo pari a 400.000 euro per la componente A "elettrolizzatori e eventuali sistemi di accumulo" (pari al 20% di 2.000.000 €), e pari a 200.000 euro per componente di B "impianti addizionali asserviti ed eventuali sistemi di accumulo" (pari al 20% di 1.000.000 €).</i></p> <p><i>Le predette considerazioni si applicano anche alle altre voci di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7 dell'Avviso</i></p>
20	Valle D'Aosta	Impianti addizionali asserviti	Cosa devo intendere per impianti addizionali asserviti ?	<p>La FAQ 2 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>Per "impianti addizionali asserviti" si intende il combinato disposto della definizione di "impianti addizionali" riportata all'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'avviso pubblico e della definizione di "impianti asserviti" di cui alla lettera o) del medesimo comma, ed è pertanto da interpretare come l'applicazione congiunta delle due definizioni.</i></p>
21	Valle D'Aosta	Costi ammissibili	Nell'articolo 7 " costi ammissibili " comma 1.b si dice che gli impianti devono essere nuovi di fabbrica e nel comma 3.c dice che non sono ammesse spese per impianti usati. Quindi un impianto FER esistente (quindi non nuovo) non può essere un impianto asservito? Ovviamente non si chiede il rimborso dei costi storici ma solo di poter utilizzare l'energia che produce.	<p>La FAQ 3 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'avviso, di "prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima ... omissis... di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso", la restante quota parte di energia elettrica a servizio degli elettrolizzatori può essere coperta anche da impianti già esistenti o, comunque, da impianti diversi dagli impianti addizionali asserviti; le relative spese non potranno essere richieste a rimborso a valere sul presente avviso, in quanto non rientrano tra i costi ammissibili di cui all'articolo 7.</i></p>
22	Valle D'Aosta	Impianti addizionali asserviti	Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'avviso, si chiede, per quanto riguarda la possibilità di installare un impianto addizionale asservito a 10 km dall'area di produzione, come viene calcolata tale distanza?	<p>La FAQ 4 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>Nel caso in cui gli impianti addizionali asserviti non siano installati nell'area industriale dismessa individuata per l'ubicazione dell'elettrolizzatore, tali impianti devono essere installati entro 10 km dal perimetro di quest'ultima.</i></p>

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

23	Valle D'Aosta	Impianti addizionali asserviti	Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e, dell'Avviso, si chiede se vi è una potenza massima ammissibile a contributo dell' impianto rinnovabile addizionale asservito.	La FAQ 5 predisposta dalla Regione non è corretta. <i>L'avviso non prevede un limite di potenza massima ammissibile dell'impianto addizionale asservito, tuttavia si precisa che l'elettrolizzatore deve avere potenza nominale complessiva non superiore a 10 MW e l'impianto addizionale non può avere una potenza superiore a quella necessaria al funzionamento delle componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).</i> Cfr. FAQ MASE n. 4 No, il citato decreto direttoriale non prevede alcun vincolo a riguardo. Si rappresenta tuttavia che gli impianti addizionali asserviti devono rispettare il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera m), del citato Allegato 1. A riguardo, si rimanda alla FAQ n. 1
24	Valle D'Aosta	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e), dell'Avviso, si chiede se vi è un massimo di spesa ammissibile per l'impianto rinnovabile addizionale asservito.	La FAQ 6 predisposta dalla Regione è corretta. <i>I limiti di spesa ammissibile sono riportati, in percentuale, all'articolo 7, comma 1, dell'avviso, esclusivamente per alcune tipologie di costi (es. per opere murarie e assimilate, programmi informatici, progettazione ecc..) e non sono previsti limiti per l'impianto addizionale asservito.</i>
25	Valle D'Aosta	Requisiti elettrolizzatore (art. 5)	Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera g), dell'Avviso, si chiede, per quanto riguarda il consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH ₂ , quali componenti si ritengono compresi all'interno degli ausiliari dell' elettrolizzatore	La FAQ 7 predisposta dalla Regione è corretta. <i>Per relativi ausiliari si intendono quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).</i>
26	Valle D'Aosta	Area industriale dismessa (art. 6)	Con riferimento all'articolo 6, lettera d), dell'Avviso, si chiede se il sito di installazione dell'elettrolizzatore dovrà comunque avere le caratteristiche per poter ospitare un impianto addizionale asservito anche se tale impianto verrà realizzato in un altro posto adiacente (sempre rispettando i 10 km di distanza).	La FAQ 8 predisposta dalla Regione è corretta. Cfr. anche FAQ MASE n. 5 Nell'area industriale dismessa individuata per l'installazione dell'elettrolizzatore, deve essere dimostrato dalla documentazione allegata alla domanda di agevolazione che sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente, ovvero di soddisfare anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e).
27	Valle D'Aosta	Risorse d'acqua (art. 6)	Con riferimento all'articolo 6, lettera f) dell'Avviso, si chiede cosa si intende con il termine "adeguate" in riferimento alle risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno.	La FAQ 9 predisposta dalla Regione è corretta. Cfr. anche FAQ MASE n. 6 "Si intende che la disponibilità deve essere commisurata alle esigenze (portate/volumi) del processo di produzione dell'idrogeno, come evidente dalla relazione tecnica di cui all'Appendice A al citato Allegato 1 e e come riportato nelle domande di agevolazioni di cui alle Appendici A.1 e A.2 del medesimo Allegato 1."

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

28	Valle D'Aosta	Area industriale dismessa (art. 6)	Con riferimento all'articolo 6, lettera f) dell'Avviso, si chiede cosa si intende con "connessione alla rete gas" .	La FAQ 10 predisposta dalla Regione è corretta. <i>Il sito individuato deve essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, della connessione alla rete gas, pertanto è necessario dimostrare per il tramite della documentazione tecnica di cui al punto 2, lettera g) dell'appendice A il rispetto di tale requisito.</i>
29	Valle D'Aosta	Caratteristiche siti per la realizzazione interventi (art. 6)	Con riferimento all'articolo 6, lettera g) dell'Avviso, in relazione alla distanza da possibili consumatori di idrogeno, si chiede come viene calcolata tale distanza	La FAQ 11 predisposta dalla Regione è corretta.
30	Valle D'Aosta	Costi ammissibili / Agevolazioni	Con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera g) dell'Avviso si chiede se l'impianto aggiuntivo asservito , se costruito in un'area adiacente all'impianto (sempre rispettando i 10 km di distanza), ma non connesso direttamente all'impianto di produzione, rientra nei costi ammissibili.	La FAQ 12 predisposta dalla Regione è corretta. <i>Si conferma che rientra nei costi ammissibili se costruito in un'area adiacente all'impianto (sempre rispettando i 10 km di distanza), purché sia un impianto aggiuntivo asservito, ovvero sia rispettato il combinato disposto della definizione di "impianti addizionali" riportata all'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'avviso pubblico e della definizione di "impianti asserviti" di cui alla lettera o) del medesimo comma.</i>
31	Valle D'Aosta	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 2 lettera g), dell'Avviso si chiede se i componenti necessari per permettere il corretto funzionamento dell' impianto aggiuntivo asservito (es. elettronica di potenza, trasformatori e cavi di connessione tra pannelli, inverter e trasformatori, ecc.) sono finanziabili.	La FAQ 13 predisposta dalla Regione è corretta. <i>I componenti necessari per permettere il corretto funzionamento dell'impianto aggiuntivo asservito sono spese ammissibili in quanto rientrano nei costi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) (macchinari, impianti e attrezzature varie, nuove di fabbrica), purché, gli stessi componenti siano riferiti a impianti addizionali asserviti e non rientrano nelle cause di inammissibilità delle spese di cui al comma 3 del medesimo articolo.</i>
32	Valle D'Aosta	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 2 lettera g), dell'Avviso, si chiede se è ammissibile l'intero costo dell'elettrolizzatore o solo la quota proporzionale alla potenza dell'impianto aggiuntivo asservito.	La FAQ 14 predisposta dalla Regione è corretta. <i>Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f) i costi relativi all'elettrolizzatore sono ammissibili per l'intero importo, purché lo stesso sia alimentato da energia prodotta esclusivamente da impianti a fonti rinnovabili</i>
33	Valle D'Aosta	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f), dell'Avviso, si chiede se i costi relativi all'acquisto di carri bombolai utilizzati per portare l'idrogeno ai potenziali consumatori, sono ammissibili.	La FAQ 15 predisposta dalla Regione è corretta. <i>Tali costi non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera ff).</i>
34	Valle D'Aosta	Costi ammissibili	Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f) dell'Avviso, si chiede se i costi relativi all'acquisto delle tubazioni necessarie per il trasporto dell'idrogeno puro dal punto di produzione fino al punto di consegna sono ammissibili	La FAQ 16 predisposta dalla Regione è corretta. <i>Tali costi non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera ff).</i>

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

35	Valle D'Aosta	Immissione rete gas	Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f) dell'Avviso, si chiede se è possibile prevedere tra gli utilizzi dell'idrogeno prodotto, l'immissione nella rete gas ("blending").	<p>La FAQ 17 predisposta dalla Regione non è corretta.</p> <p><i>L'articolo 5, comma 2, lettera d) dell'Avviso precisa che gli interventi devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH). Con particolare riferimento alla scheda n. 15 allegata alla "guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", si riporta che "Per gli interventi previsti nell'ambito della Misura non è mai consentita la miscelazione (blending) con il gas naturale, o altro di origine fossile".</i></p> <p>Cfr. FAQ MASE n. 7</p> <p>Si, il <i>blending</i> di idrogeno con gas naturale è ammissibile, ma tutti i costi connessi alla connessione alla rete di distribuzione gas e altri macchinari necessari per il <i>blending</i> non sono ammissibili secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera f) del citato Allegato 1. Si precisa che tale condizione è in linea con il principio DNSH.</p>
36	Valle D'Aosta	Varie	Con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b) si chiede qual è l'articolo del decreto 21/10/2022, a cui si fa riferimento nell'articolo dell'Avviso	<p>La FAQ 18 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>L'articolo contiene un refuso. Il riferimento corretto è all' "articolo 3" e non al "comma 3" del decreto del 21.10.2022.</i></p>
37	Valle D'Aosta	Documentazione (Appendice A)	Con riferimento all'appendice A, punto 3, dell'Avviso si chiede se è sufficiente la presentazione di uno solo tra i seguenti documenti: scheda tecnica o offerta commerciale o dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore	<p>La FAQ 19 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>L'interpretazione corretta è quella letterale, pertanto la scheda tecnica e l'offerta commerciale possono essere presentate cumulativamente o alternativamente, mentre la dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore deve essere presentata obbligatoriamente.</i></p>
38	Valle D'Aosta	Documentazione (Appendice A)	Con riferimento all'appendice A, punto 3, dell'Avviso, si chiede se la documentazione fornita in fase di presentazione della domanda di agevolazione è vincolante e comporta l'acquisto dell'elettrolizzatore proposto in fase di domanda	<p>La FAQ 20 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>Trattandosi di documentazione oggetto di valutazione e contenente elementi utili alla definizione della formula di calcolo, la documentazione fornita in fase di presentazione della domanda di agevolazione è vincolante, fermo restando quanto previsto agli artt. 16 e 18 dell'avviso</i></p>
39	Valle D'Aosta	Documentazione (Appendice A)	Con riferimento all'appendice A, punto 3, dell'Avviso, nel caso la documentazione fornita in fase di domanda sia vincolante, si chiede se è possibile fornire la documentazione di differenti produttori di elettrolizzatori, così da poter avere un ventaglio di possibili fornitori, in fase di selezione del produttore dell'impianto di produzione di idrogeno	<p>La FAQ 21 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>Deve essere allegata solamente la documentazione del/degli elettrolizzatore/i che si intendono installare nell'area individuata nell'ambito del progetto presentato</i></p>

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

40	Valle D'Aosta	Costi ammissibili/agevolazioni	Con riferimento all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso si chiede quale sia il valore dell'agevolazione massima concedibile	<p>La FAQ 22 predisposta dalla Regione è parzialmente corretta</p> <p>Cfr. FAQ MASE n. 8</p> <p>Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 1) del citato Allegato 1, l'agevolazione concessa è pari all'agevolazione richiesta nell'ambito dell'offerta formulata dal soggetto proponente, così come indicato nella domanda di agevolazione di cui all'Appendice A.1 al decreto direttoriale.</p> <p>Come indicato all'articolo 8, comma 2, lettera b), l'agevolazione richiesta massima è pari al più il 100% dei costi ammissibili e non può essere superiore a 20 milioni di euro "per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta".</p>
41	Valle D'Aosta	Varie	Con riferimento all'Avviso, si chiede se è possibile utilizzare l'idrogeno prodotto come combustibile, puro o miscelato con percentuali di gas naturale, per la produzione di calore da distribuire negli edifici che si trovano sul sito di produzione di idrogeno e/o nelle aree limitrofe.	<p>La FAQ 23 predisposta dalla Regione è corretta.</p> <p><i>L'avviso non dispone di come debba essere utilizzato l'idrogeno prodotto, pertanto le modalità di utilizzo dello stesso sono a discrezione del soggetto proponente, purché nel rispetto della scheda 15 del DNSH.</i></p>
42	Impresa	Impianti aggiuntivi asserviti / elettrolizzatore (art. 5)	<p>Produzione di idrogeno rinnovabile: l'art. 5.1 e 5.2 indicano che, per rientrare fra gli interventi ammissibili, gli elettrolizzatori devono essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile.</p> <p>Nell'appendice A, al comma 2 lettera e, si chiede di fornire il bilancio energia e idrogeno, dando evidenza della quota di energia consumata dall'elettrolizzatore prodotta da fonti non rinnovabili. Ai fini dell'ammissibilità del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Come va intesa la disposizione che gli elettrolizzatori devono essere "finalizzati" alla produzione di energia rinnovabile? La produzione del 100% dell'idrogeno da fonti rinnovabili è una condizione necessaria? - In alternativa al punto precedente, è possibile produrre idrogeno anche da fonti non rinnovabili, rispettando il limite di emissione di 3 tCO₂/tH₂ di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto MITE 21.9.2022? - In alternativa ai punti precedenti, è possibile produrre idrogeno da fonti non rinnovabili, anche non rispettando il limite di emissione di 3 tCO₂/tH₂? A quali condizioni e con quali effetti? 	<p>Cfr. FAQ MASE n. 9</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità alla misura in questione, in linea con quanto previsto dalla sezione 2.5 del TF Russia-Ucraina, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile, ovvero impianti che rispettano quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro della transizione energetica 21 ottobre 2022, n. 463. Conseguentemente, l'energia elettrica utilizzata dagli elettrolizzatori deve essere totalmente rinnovabile.</p> <p>Ai fini della verifica del suddetto requisito, il bilancio energetico di cui all'Appendice A, punto 2, lettera e) deve indicare tutta l'energia elettrica rinnovabile impiegata dall'elettrolizzatore (impianti aggiuntivi, impianti non aggiuntivi, etc.). Le medesime quantità e tipologie di energia elettrica indicate nel bilancio energetico devono quindi essere utilizzate ai fini delle verifiche degli indicati di cui all'Appendice B e più specificatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la variabile "E(Eletto,FERasservite)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti aggiuntivi asserviti oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura; 2) la variabile "E(Eletto,FERppa)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non aggiuntivi e acquistata tramite PPA con garanzie di origine, ovvero prodotta da impianti aggiuntivi e acquistata tramite PPA con garanzie di origine non

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

				<p>oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura;</p> <p>3) la variabile "E(Elettro, RETE)" è riferita a tutta l'energia elettrica rinnovabile diversa da quella di cui ai precedenti punti, compresa: l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili aggiuntivi connessi direttamente all'elettrolizzatore, ma non oggetto delle agevolazioni della presente misura; l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non aggiuntivi connessi direttamente all'elettrolizzatore; l'energia elettrica rinnovabile provvista di garanzia d'origine.</p> <p>Si rappresenta infine che, qualora prima dell'atto di concessione delle agevolazioni entri in vigore l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e questo preveda ulteriori o diverse disposizioni rispetto a quanto previsto dal DM 463/2022 e dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, i progetti dovranno rispettare quanto previsto dal citato atto delegato, ivi incluso tutto quanto attiene la definizione di idrogeno rinnovabile."</p>
43	Impresa	Varie	<p>L'acquisto di energia rinnovabile da rete può avvenire solo con accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021? È possibile anche l'acquisto di energia rinnovabile da rete con il solo acquisto di garanzie di origine, senza gli accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui sopra?</p>	<p>Ai fini del calcolo della quota di energia da "impianti aggiuntivi asserviti", si conferma che l'acquisto di energia rinnovabile da rete può avvenire solo con accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347, l'energia acquistata deve essere munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'impianto può tuttavia essere alimentato anche da energia elettrica rinnovabile diversa da quella di cui al punto precedente (cfr. FAQ 9), ma la stessa non concorre al calcolo della quota di energia da "impianti aggiuntivi asserviti".</p> <p>Si rappresenta infine che, qualora prima dell'atto di concessione delle agevolazioni entri in vigore l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e questo preveda ulteriori o diverse disposizioni rispetto a quanto previsto dal DM 463/2022 e dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, i progetti dovranno rispettare quanto previsto dal citato atto, ivi incluso tutto quanto attiene la definizione di idrogeno rinnovabile</p>

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

44	Impresa	Documentazione (Appendice A) / Energia FER	<p>Ai fini della documentazione da presentare ai sensi dell'Appendice A, articolo 2, lettera e, punto 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di energia prelevata da rete include l'energia acquistata da rete da fonti non rinnovabili? - la quota di energia prodotta da impianti di energia rinnovabili diversi da quelli del precedente punto i include la produzione da impianti rinnovabili esistenti con accordi PPA e l'acquisto di energia da rete con garanzie di origine? 	Cfr. FAQ MASE n. 9 (<i>supra</i>)
45	Impresa	Energia FER	<p>Ai fini del calcolo del parametro UI, l'energia E(Eletto, RETE) comprende l'energia acquistata dalla rete con garanzie di origine, ma senza accordi di PPA? Può comprendere anche l'energia da fonti non rinnovabili?</p>	Cfr. FAQ MASE n. 9 (<i>supra</i>)
46	Impresa	Impianti addizionali asserviti	<p>Requisito di addizionalità: l'articolo 1 lettera n) indica che, per essere considerati addizionali, gli impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere di nuova costruzione ed essere entrati in esercizio entro 24 mesi dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021. Ai fini dell'ammissibilità del progetto al bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il requisito di addizionalità è una condizione necessaria oppure è possibile stipulare accordi di compravendita di energia rinnovabile prodotta anche da impianti esistenti? - In caso di acquisto da rete con garanzie di origine, ma senza accordi di compravendita, il requisito dell'addizionalità non è applicabile, corretto? 	Cfr. FAQ MASE n. 9 (<i>supra</i>)
47	Impresa	Impianti Addizionali asserviti / elettrolizzatore(art. 5)	<p>Vendita energia prodotta da impianti addizionali asserviti: l'art. 5.2 lettera m) indica che non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'energia elettrica prodotta dall'impianto a fonte rinnovabile addizionale asservito all'elettrolizzatore che dovesse produrre in eccesso rispetto al consumo dell'elettrolizzatore può essere utilizzata per coprire ulteriori consumi del beneficiario (o di società collegate al beneficiario), ad es. per coprire il consumo di altri sistemi ausiliari di impianti localizzati nello stesso sito industriale nel quale sarà realizzato l'elettrolizzatore? 2. L'eccesso di produzione rinnovabile può essere ceduto a titolo gratuito a soggetti terzi? 3. La disposizione implica che l'eventuale eccesso di produzione rinnovabile debba essere tagliata (curtailment), ovvero non immessa in rete? Oppure che debba essere immessa in rete a titolo gratuito? 	Cfr. FAQ MASE n. 1 (<i>supra</i>)

Bando Hydrogen Valley – Risposte MASE

48	Impresa	Impianti addizionali asservito / elettrolizzatore (art. 5)	<p>Impianti asserviti: ipotizzando che un soggetto presenti un progetto costituito da un elettrolizzatore e da un impianto da fonte rinnovabile addizionale asservito all'elettrolizzatore, è possibile che lo stesso soggetto realizzi, contestualmente e nel rispetto del criterio di addizionalità, un "secondo impianto FER", fuori dal perimetro del bando, ma collegato direttamente all'elettrolizzatore di cui sopra? In questo caso, considerando che il capex del "secondo impianto FER" sarebbe escluso dall'ammontare dell'agevolazione richiesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel calcolo della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti addizionali asserviti (quantità EElettro,FERasservite) si possono considerare le quantità prodotte anche dal "secondo impianto FER"? 2. La vendita in rete dell'eccesso di produzione di energia elettrica prodotta dal "secondo impianto FER" (in eccesso rispetto all'energia prodotta e ceduta all'elettrolizzatore tramite collegamento diretto) comporta una violazione dei requisiti del bando? 3. L'eventuale ottenimento di un incentivo sull'energia in eccesso di cui al precedente punto (ad esempio, nell'ambito dell'annunciato decreto FER3, di futura emanazione) comporta una violazione dei requisiti del bando? 	<p>Rispetto al primo quesito, si rimanda alla FAQ n. 9 (<i>supra</i>).</p> <p>Rispetto al secondo e terzo quesito, si rappresenta che non sussistono vincoli derivanti dalla presente misura rispetto all'impianto non incentivato con la misura in questione.</p>
----	---------	--	---	---